

**OGGETTO: Interpello n.
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

**Codice Fiscale
Istanza presentata il 10/01/2022**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il sig. _____ (di seguito, anche, contribuente o istante), C.F. _____, ha presentato istanza di interpello ordinario ex art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) per conoscere il parere della scrivente in merito alla corretta interpretazione dell'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, tenendo conto anche degli eventuali riflessi della vigente convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.

L'istante rappresenta di aver conseguito in Francia, per l'anno 2018, redditi fondiari netti ammontanti ad euro _____. Su tali redditi, oltre all'imposta sul

reddito (che non rileva ai fini del presente interpello), ha subito dei "prelievi sociali" (prélèvements sociaux) per _____ euro, pari al 7,5%.

In data 12 novembre 2019, tramite la propria area personale on line, ha presentato istanza di rimborso alla "Direction Générale des Finances Publiques, Direction des résidents à l'étranger et des services généraux".

In data 15 novembre 2019, la suddetta direction générale ha respinto l'istanza, confermando la correttezza del prelievo in questione, motivandolo con la circostanza che a partire dai redditi fondiari percepiti nel 2018, le persone non residenti in Francia, già soggette ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale in un paese dello Spazio Economico Europeo, sono esenti da CSG e CRDS; tuttavia i redditi patrimoniali vengono assoggettati ad un prelievo di solidarietà del 7,5% da versare al momento della liquidazione dell'imposta dovuta.

Il contribuente ha documentato di aver pagato il "prelievo di solidarietà" in data 26 settembre 2019.

Il 28 aprile 2020, il sig. _____ presentava una istanza di interpello, finalizzata ad ottenere conferma che, a fronte del prelievo in questione, avrebbe potuto beneficiare di un credito d'imposta da inserire nel modello unico, ai sensi dell'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Tale richiesta è stata ritenuta inammissibile.

L'istante, pertanto, in data 5 novembre 2021 ha riformulato istanza di rimborso all'autorità fiscale francese, "*la quale [mi] ha risposto, diversamente da quello che [mi] aveva risposto precedentemente, che non trattasi di prelievi sociali, ma d'imposta acquisita dallo Stato*", pertanto, anche tale istanza veniva respinta.

Viene pertanto richiesto, a questa direzione regionale di fornire chiarimenti in merito al "recupero" del prelievo sociale denominato prelievo di solidarietà.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente ritiene, anche in forza della ulteriore risposta pervenuta dall'autorità fiscale francese, che il prelievo sociale "di solidarietà" abbia natura di imposta e pertanto debba essere riconosciuta la possibilità di fruire di un credito d'imposta da inserire nel quadro CE del modello redditi, ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 6 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989, ratificata con Legge n. 20 del 7 gennaio 1992, al paragrafo 1, prevede che *"I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati"* e, al paragrafo 3, che *"Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili."*

Tale disposizione riconosce una potestà concorrente sui redditi che un residente italiano produce in ragione del possesso e/o utilizzo di beni immobili ubicati in Francia.

Al fine di evitare che un soggetto subisca sul medesimo reddito una doppia tassazione, il nostro ordinamento, all'art. 165, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 (Tuir) prevede che *"Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione"*.

Per ciò che concerne le imposte che danno diritto alla detrazione (di seguito, anche, "credito") per i redditi prodotti all'estero, con circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, paragrafo 2.3, è stato precisato che l'operatività dell'istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura simile.

Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 2 della citata Convenzione stabilisce che le *"imposte cui si applica la Convenzione sono, per quanto concerne la Francia:*

- I) l'imposta sul reddito (l'impôt sur le revenu);*
- II) l'imposta sulle società (l'impôt sur les sociétés);*
- III) l'imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune);*
- IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global des salaires);*
- V) la tassa professionale (la taxe professionnelle)".*

In relazione al *prélèvements sociaux*, ovvero ad una imposta non menzionata nella Convenzione in esame, nella medesima circolare n. 9/E del 2015 viene messa in rilievo la circostanza che, onde evitare una nuova negoziazione della Convenzione ogni volta che si verifica una modifica normativa nell'ordinamento tributario di uno degli Stati contraenti, il paragrafo 4 dell'articolo 2 del Modello OCSE prevede l'applicazione del trattato anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

Le medesime argomentazioni sono svolte al par. 6.1 della Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, ove, tra l'altro, allo scopo di evidenziare come non sempre le imposte sul reddito previste dalla specifica convenzione esauriscano il prelievo subito dai medesimi redditi in un determinato Paese, è fatto espresso richiamo all'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, che, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che *"sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di*

una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi sul reddito."

In sostanza, il fatto che le imposte pagate all'estero non siano menzionate nella specifica Convenzione non costituisce di per sé un elemento sufficiente per negare il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi art. 165 del Tuir.

Con riferimento alla natura dei "*prélèvements sociaux*", l'istante ha prodotto documentazione proveniente dall'Amministrazione fiscale francese in cui si chiarisce che, al fine di rendere la propria legislazione conforme all'ordinamento comunitario, il legislatore francese è intervenuto con l'articolo 26 della legge n.2018-1203 del 22 dicembre 2018 per il finanziamento della sicurezza sociale, modificando il campo d'applicazione della "*contribution sociale généralisée (CSG)*" e della "*contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)*", prevedendo che tali prelievi non si applichino a coloro che, in forza della regolamentazione comunitaria per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sono soggetti all'assicurazione sanitaria ai sensi di una legislazione soggetta a tale regolamentazione e che al contempo non siano soggetti ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale francese.

La medesima legge, chiarisce ancora l'autorità fiscale francese, ha creato un nuovo prelievo di solidarietà del 7,5%, codificato con l'art. 235-ter del "*code général des impôt (CGI)*", il quale affluisce al bilancio dello Stato.

Il "*prelevement sociaux*" denominato "*prélèvement de solidarité*", pertanto, non è destinato al finanziamento di prestazioni contributive, configurandosi come vera e propria imposta sul reddito. Può quindi dare luogo, nel nostro ordinamento, ad un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, nei limiti ed alle condizioni specificatamente previste dall'art. 165 del Tuir.

Ai fini dell'inserimento del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, si

rileva che per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 l'istanza risulta priva del requisito della preventività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, essendo già decorso il termine di presentazione delle relative dichiarazioni. Pertanto, per tali periodi l'istanza viene dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *b*), del medesimo decreto legislativo n. 156 e non si producono gli effetti tipici dell'interpello previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi di valutazione dichiarati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, attualità e concreta attuazione del contenuto.

I documenti di normativa e prassi citati sono consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

FIRMA SU DELEGA DELLA DIR. REG.

LA FUNZIONARIA DELEGATA
(disp.org.va n. 42/2021)

(firmato digitalmente)